

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-3871 del 12/10/2016
Oggetto	RINNOVO DELLA CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA, DAL FIUME SAVIO, AD USO IDROELETTRICO, NEL COMUNE DI MERCATO SARACENO (FC) ALLA SOCIETÀ PEM ENERGIA SRL PRAT. FCPPA3195
Proposta	n. PDET-AMB-2016-3923 del 10/10/2016
Struttura adottante	Area Coordinamento Rilascio Concessioni
Dirigente adottante	GIUSEPPE BAGNI

Questo giorno dodici OTTOBRE 2016 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Area Coordinamento Rilascio Concessioni, GIUSEPPE BAGNI, determina quanto segue.

Oggetto:

RINNOVO DELLA CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA, DAL FIUME SAVIO, AD USO IDROELETTRICO, NEL COMUNE DI MERCATO SARACENO (FC) ALLA SOCIETÀ PEM ENERGIA SRL

PRAT. FCPPA3195

Visti:

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523, "Testo unico sulle opere idrauliche",
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici",
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme sul procedimento amministrativo",
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, sul conferimento alle Regioni della gestione dei beni del demanio idrico,
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, in particolare gli artt. 152 e 153 che stabiliscono i canoni e le spese di istruttoria per i diversi usi delle acque prelevate, in ultimo aggiornati dalla D.G.R. n. 1622/2015,
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica",
- il Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 "Attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità",
- la Legge Regionale 14 aprile 2004, n. 7, Capo II "Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio",
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale",
- la Deliberazione della Giunta Regionale 3 novembre 2008 n° 1793, "Direttive in materia di derivazioni d'acqua pubblica ad uso idroelettrico";
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni",
- la Legge Regionale 30 aprile 2015, n. 2, in particolare l'art. 8, "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico", la Deliberazione dell'Assemblea Legislativa 21 dicembre 2005, n. 40, con cui viene approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque (PTA),
- la Deliberazione della Giunta Regionale del 30 dicembre 2013 n. 2102, "Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni ad uso idroelettrico",
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione Emilia-Romagna ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.),
- la Deliberazione della Giunta Regionale 24 novembre 2015, n. 1927, "Approvazione progetto demanio idrico",
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1781/2015 " Aggiornamento del quadro conoscitivo di riferimento (carichi inquinanti, bilanci idrici e stato delle acque) ai fini del riesame dei piani di gestione distrettuali 2015- 2021 ";
- la Deliberazione della Giunta Regionale del 14 dicembre 2015 n. 2067, "Attuazione della Direttiva 2000/60/CE: contributo della Regione Emilia-Romagna ai fini dell'aggiornamento/riesame dei Piani di Gestione Distrettuali 2015-2021", che definisce i parametri di calcolo del Deflusso Minimo Vitale (DMV) per i corpi idrici superficiali;
- la Deliberazione della Giunta Regionale del 25 luglio 2016 n. 1195, "Direttiva concernente i criteri di valutazione delle derivazioni di acqua pubblica";
- la delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 59/2016 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni" e conferma degli incarichi di Posizione Organizzativa al personale della Regione Emilia-Romagna distaccato ad ARPAE sulle funzioni assegnate ai sensi della L.R. 13/2015;

Premesso:

- che con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico del bacino Fiumi Romagnoli n. **15752** del **05/12/2008**, è stato rilasciato alla **Società PEM ENERGIA SRL C.F. 03508120403** il rinnovo della concessione n. **9742 del 08/07/2005** a derivare acqua pubblica ad **uso idroelettrico** dal **Fiume Savio**, in Comune di **Mercato Saraceno (FC)** per produrre, con una portata media di **0,704 m³/s (704 l/s)**, dato un salto di **6,20 m**, la **potenza nominale media 42,688 KW** con scadenza al **31/12/2015**;
- che la **Società PEM ENERGIA SRL C.F. 03508120403** ha presentato istanza di rinnovo della concessione in data 21/05/2015 e acquisita agli atti con prot. PG.2015.0339167 del 26/05/2015;

Dato atto:

- che dall'istruttoria eseguita in merito dell'istanza di rinnovo citata in premessa è emerso che i dati relativi alla portata derivata, all'uso della risorsa, nonché alle opere di presa, adduzione ed utilizzo non hanno subito variazioni rispetto alla concessione di cui è stato chiesto il rinnovo e cioè:
 - il prelievo e la restituzione della risorsa idrica sono esercitati nel comune di Mercato Saraceno (FC) rispettivamente su terreni censiti al NCT del suddetto comune al foglio 89 rispettivamente ai mappali 159 e 61 alle seguenti coordinate UTM* :
 - PRESA: X= 756.477; Y= 872.099
 - RESTITUZIONE: X= 756.573; Y= 872.317;
 - il corpo idrico su cui insiste il prelievo è il **Fiume Savio** nel tratto identificato come "Savio-Borello" (**130000000000 4 ER**);
 - l'utilizzo della risorsa avviene mediante opere fisse costituite da:
 - briglia, collocata in sx idrografica del fiume Savio, dotata di bocca di presa con paratia mobile, per regolare il flusso dell'acqua del fiume,
 - canale di derivazione tombinato, che scorre, per una lunghezza di circa m 253, sotto le case e le vie della parte bassa di Mercato Saraceno e arriva fino al vecchio mulino di macinazione
 - condotta forzata che alimenta la turbina per la produzione di energia idroelettrica, alloggiata all'interno dei locali del mulino;
 - condotta di scarico, subito a valle del mulino, per la restituzione dell'acqua utilizzata al fiume Savio;
 - il prelievo è destinato ad **uso idroelettrico**;
 - i valori caratteristici della portata derivata richiesta sono :
 - **portata massima pari a 2,000 m³/s (2.000 l/s)**
 - **portata media pari a 0,704 m³/s (704 l/s)**;
 - le principali caratteristiche dimensionali e tecniche dell'impianto idroelettrico autorizzato sono:
 - salto lordo **6,2 m**;
 - potenza nominale di concessione **42,688 kW**;
 - potenza installata **110 kW**;
 - potenza attesa **480.000 kwh**;

Considerato che:

- la derivazione non è ubicata all'interno di un parco o di un'area protetta, non rientra nel campo di applicazione della DGR 30 luglio 2007 n. 1191 (linee guida SIC, ZPS, RN 2000);
- ai sensi della D.G.R. n.2067/2015, sono state individuate le seguenti soglie di deflusso minimo vitale (DMV) che caratterizzano il FIUME SAVIO (**130000000000 4 ER**) nel tratto interessato dalla derivazione :
 - **DMV estivo (da Maggio a Settembre): 0,420 m³/s (420 l/s)**;
 - **DMV invernale (da Ottobre ad Aprile): 0,560 m³/s (560 l/s)**;
- ai sensi della D.G.R. n.2102/2013, è stato individuato che la durata massima del rinnovo della

- concessione della derivazione in oggetto è pari a 20 anni;
- il Piano di Gestione Distrettuale individua le pressioni e gli impatti esistenti sul corpo idrico interessato dal prelievo e contestualmente indica le misure da porre in essere per la riduzione delle pressioni e degli impatti che caratterizzano il corpo idrico stesso;

Dato atto inoltre che:

- la risorsa idrica richiesta in concessione è destinata ad uso idroelettrico per cui il canone è fissato ai sensi della lettera e), comma 1, dell'art. 152 della citata L.R. n. 3/1999 e deliberazioni seguenti di modificazione e aggiornamento;
- i pagamenti dei canoni fino all'anno 2015 compreso risultano essere regolari;
- il canone di concessione relativo all'annualità 2016 è pari a **€ 601,90** e che lo stesso è già stato corrisposto dal richiedente;
- **il deposito cauzionale**, già versato dal titolare in data **18/07/2005** nell'importo di **€ 517,38**, è stato **aggiornato** rispetto al canone 2016, ai sensi dell'art. 27 comma 6 del R.R. 41/2001 e dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015, nella misura di **€ 84,52**;
- l'importo relativo alle **spese di istruttoria**, pari a **euro 87,00**, è stato versato dal richiedente;
- la richiesta di rinnovo di concessione è stata assoggettata al procedimento di cui all'art. 27 del R.R. 41/01;

Ritenuto:

- di assentire, fatti salvi i diritti dei terzi, alla Società **PEM ENERGIA SRL C.F. 03508120403**, il rinnovo della concessione n. **9742** del **08/07/2005** a derivare acqua pubblica dal **Fiume Savio** in Comune di **Mercato Saraceno (FC)**, ad **uso idroelettrico, per produrre, con una portata media di 0,704 m³/s (704 l/s), dato un salto di 6,20 m, la potenza nominale media 42,688 KW;**
- di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al **31/12/2035**.

Visto il parere di regolarità amministrativa, richiamate le motivazioni sopraesposte,

DETERMINA

- di **rinnovare**, fatti salvi i diritti dei terzi, alla Società **PEM ENERGIA SRL C.F. 03508120403**, la concessione a derivare acqua pubblica dal **Fiume Savio** in Comune di **Mercato Saraceno (FC)** ad **uso idroelettrico, per produrre, con una portata media di 0,704 m³/s (704 l/s), dato un salto di 6,20 m, la potenza nominale media 42,688 KW;**
- che la portata massima di acqua derivabile è pari a **2,000 m³/s (2.000 l/s);**
- che la concessione sia rilasciata fino al **31/12/2035;**
- che le soglie di **deflusso minimo vitale (DMV)**, che il concessionario deve garantire immediatamente a valle del punto di presa sul Fiume SAVIO (130000000000 4 ER) sono:
 - o **DMV estivo (da Maggio a Settembre): 0,420 m³/s (420 l/s);**
 - o **DMV invernale (da Ottobre ad Aprile): 0,560 m³/s (560 l/s);**
- di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
- di dare atto che:
 - o il **canone** di concessione relativo all'annualità **2016** è pari a **euro 601,90** e che lo stesso è già stato corrisposto dal richiedente,
 - o ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2/2015, dall'annualità 2016 il **canone è dovuto per anno solare e va corrisposto entro il 31 marzo dell'anno cui si riferisce;**
 - o i canoni annuali successivi al 2016, calcolati sulla base dei kW assentiti, saranno rivalutati automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo, accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo effettuato mediante apposite D.G.R.,

- il richiedente **ha versato** una somma pari a **euro 84,52** quale aggiornamento del **deposito cauzionale** già corrisposto in occasione del rilascio dell'atto assentito con determina n. 9742 del 08/07/2005 pari a euro 517,38, per un totale di euro 601,90;
- l'importo relativo alle **spese di istruttoria**, pari a euro 87,00, è stato versato dal richiedente;
- le somme versate sono introitate nei seguenti capitoli delle Entrate del Bilancio Regionale:
 - per i canoni annuali nel Capitolo n. 04315;
 - per le spese d'istruttoria nel Capitolo n. 04615;
 - per il deposito cauzionale nel Capitolo n. 07060;
- di stabilire che la concessione di cui al presente atto avrà efficacia solo dopo la sottoscrizione del disciplinare e il ritiro dell'atto da parte del concessionario previo versamento delle somme dovute;
- di dare atto inoltre che:
- l'Amministrazione Regionale, al fine di tutelare la risorsa idrica, ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative alla stessa;
- secondo quanto previsto dal D. Lgs. 33/2013, nonché sulla base degli indirizzi interpretativi contenuti nella delibera di Giunta regionale n. 1621/2013 per quanto applicabile, il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;
- che il responsabile del procedimento è la D.ssa Donatella Eleonora Bandoli;
- che avverso il presente atto è possibile proporre opposizione all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni, al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143 del R.D. 1775/1933;
- di notificare il presente atto al richiedente tramite posta elettronica certificata (PEC).

Il Responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni

GIUSEPPE BAGNI

Originale firmato digitalmente

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Disciplinare di concessione di derivazione d'acque pubbliche
Regolamento Regionale n. 41 del 20 novembre 2001

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rinnovo della concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale dal Fiume Savio ad uso idroelettrico nel Comune di Mercato Saraceno (FC), rilasciato alla Società **PEM ENERGIA SRL C.F. 03508120403**, con sede in Piazza Montalti n.2 cap. 47025 – MERCATO SARACENO (FC).

Art. 1

Quantità dell'acqua da derivare, modalità di esercizio della derivazione e destinazione d'uso della stessa

Il prelievo di risorsa idrica è stabilito nella **portata media di 0,704 m³/s (704 l/s)**, per uso idroelettrico, **per produrre, dato un salto di 6,20 m, la potenza nominale media 42,688 KW. La portata massima derivabile è stabilita pari a 2,0 m³/s (2000 l/s).**

Art. 2 Descrizione delle opere di presa e loro ubicazione

La derivazione avviene mediante opere fisse costituite da:

- briglia, collocata in sx idrografica del fiume Savio, dotata di bocca di presa con paratia mobile, per regolare il flusso dell'acqua del fiume,
- canale di derivazione tombinato, che scorre, per una lunghezza di circa m 253, sotto le case e le vie della parte bassa di Mercato Saraceno e arriva fino al vecchio mulino di Mercato Saraceno,
- condotta forzata che alimenta la turbina per la produzione di energia idroelettrica, alloggiata all'interno dei locali del mulino;
- condotta di scarico, subito a valle del mulino, per la restituzione dell'acqua utilizzata al fiume Savio.

L'opera di presa dal fiume Savio è ubicata in Comune di Mercato Saraceno, su terreno distinto nel NCT di detto Comune al foglio n. 89 il mappale n. 159, avente le seguenti coordinate geografiche UTM*: X=756.477, Y=872.099.

La restituzione dell'acqua al fiume Savio avviene mediante una condotta di scarico con paratia di rilascio, posta sul retro del mulino, ubicato su terreno distinto nel NCT del Comune di Mercato Saraceno al foglio n. 89, mappale 61, avente le seguenti coordinate geografiche UTM*: X=756.573, Y=872.317.

Art. 3 Durata della concessione

3.1 La concessione è assentita fino al **31/12/2035**.

3.2 E' facoltà dell'Amministrazione concedente di:

- dichiarare la decadenza della concessione, al verificarsi di uno qualsiasi dei fatti elencati all'art. 32, comma 1, del RR 41/2001;
- revocare la concessione, ai sensi dell'art. 33 del RR 41/2001, al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse, senza che il concessionario abbia diritto a compensi o indennità alcuna.

Art. 4 Rinnovo della concessione

Il concessionario, qualora abbia interesse a proseguire il prelievo, deve **presentare istanza di rinnovo prima della sua scadenza**, ai sensi dell'art. 27, comma 1 del RR 41/2001.

Qualora il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, come nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il

ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dall'Amministrazione concedente.

Art. 5 Canone della concessione

5.1 Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuale dovuto per anno solare entro il 31 marzo dell'annualità di riferimento. Il canone potrà variare al mutare della normativa che fissa per la Regione Emilia-Romagna i canoni idrici, ed è aggiornato con le modalità indicate all' art. 8 della L.R. 2/2015. Il pagamento va effettuato anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi dell'art. 34 del RR n. 41/2001, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

5.2 La sospensione dei prelievi disposta dall'Amministrazione competente, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo (art. 30 del RR n. 41/2001).

5.3 Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza dal diritto a derivare (art. 32 del RR n. 41/2001).

Art. 6 Deposito cauzionale

6.1 Il deposito a titolo di cauzione è stato fissato ed effettuato a garanzia degli obblighi di concessione a norma dell'art. 154 della LR n. 3/1999.

6.2 Alla cessazione della concessione il deposito verrà restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario, salvo quanto previsto al punto seguente.

6.3 La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 11 del TU n. 1775/1933 (rinuncia e dichiarazioni di decadenza) e per il danno derivante dal mancato rispetto degli obblighi derivanti dalla concessione.

Art. 7 Obblighi e condizioni cui è assoggettata la derivazione

7.1 Cartello identificativo - Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità delle opere di presa il cartello identificativo che individua una regolare utenza di acqua pubblica. Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione. In caso di furto o smarrimento il concessionario deve informare l'Autorità concedente che provvederà, a spese del concessionario, a rilasciare un duplicato dello stesso.

7.2 Variazioni - Ogni variazione relativa alle opere di prelievo e di misura, ivi compresa la sostituzione e/o il posizionamento dei singoli manufatti e la modifica della destinazione d'uso dell'acqua derivata, deve essere preventivamente richiesta all'Autorità concedente, che valuterà se autorizzarla. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua, senza il preventivo assenso dell'Autorità concedente, dà luogo a decadenza della concessione. Ogni variazione relativa alla titolarità della concessione o a cambio di residenza dovrà essere tempestivamente comunicata all'Autorità concedente. L'Amministrazione Regionale, al fine di tutelare la risorsa idrica, ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative alla stessa.

7.3 Rispetto DMV -II Ai sensi della D.G.R. 2067/2015, il concessionario è obbligato a garantire costantemente il rispetto delle seguenti soglie relative al deflusso minimo vitale immediatamente a valle del punto di presa sul Fiume SAVIO (**130000000000 4 ER**):

- **DMV estivo (da Maggio a Settembre): 0,420 m³/s (420 l/s);**
- **DMV invernale (da Ottobre ad Aprile): 0,560 m³/s (560 l/s);**

Qualora si registri una portata di deflusso delle acque, a valle del prelievo, uguale o minore rispetto alle

soglie sopraindicate il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo medesimo.

7.4 Dispositivi di misurazione delle portate e dei volumi. Ai sensi dell'art.95 del D.lgs. 152/2006 il concessionario, è tenuto alla misurazione dei prelievi installando idonea strumentazione presso l'incile del canale di derivazione. Il concessionario è tenuto a garantire il buon funzionamento dello strumentazione. I dati registrati dovranno essere trasmessi entro il 31 gennaio di ogni anno alla Regione Emilia-Romagna (Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti fisici), all'Autorità di Bacino competente per territorio e ad ARPAE – Direzione Tecnica.

Il concessionario, allo scopo di verificare che l'entità del deflusso minimo vitale (DMV) lasciato defluire in alveo corrisponda a quello prescritto, dovrà realizzare misure di portata a valle dell'opera di presa secondo modalità da concordare con ARPAE e con il Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia-Romagna. I dati raccolti dovranno essere trasmessi a tali enti competenti.

Entro sei mesi (6 mesi) dalla data di sottoscrizione del presente Disciplinare il concessionario dovrà produrre al competente Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia-Romagna ed Arpa-e Direzione Tecnica, per l'approvazione, documentazione inerente le soluzioni tecniche da adottare (strumentazione, localizzazione dei punti di installazione dei dispositivi di misura, modalità di registrazione e trasmissione dati) al fine della verifica sul rispetto del DMV e sul monitoraggio quantitativo dei prelievi.

7.5 Stato delle opere - Le opere di prelievo devono essere mantenute in condizioni di efficienza ed in buono stato. Il concessionario è responsabile in ogni momento dello stato della derivazione e del suo mantenimento in condizioni di sicurezza affinché risulti innocua ai terzi ed al pubblico generale interesse. In ogni caso è d'obbligo la rigorosa osservanza delle norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche, ai sensi del DLgs n. 152/2006. Sono a carico del concessionario l'esecuzione e la manutenzione di tutte le opere che si rendano necessarie, in relazione alla derivazione concessa, per garantire sia la difesa dell'ambiente, sia il buon regime delle acque, anche se la necessità di tali opere venga accertata in seguito. Nell'esercizio del prelievo è fatto divieto di effettuare nell'alveo del corso d'acqua escavazioni, buche e sbarramenti nonché di ingombrare, manomettere o alterare in alcun modo l'argine e le sponde senza nullaosta dell'autorità preposta. In caso di inosservanza di tale divieto si applicheranno le sanzioni previste dalle norme di Polizia Idraulica di cui agli artt. 93 e seguenti del R.D. 25-07-1904 n° 523. Il concessionario sarà, in ogni caso, tenuto a riparare a sua cura e spese ed in conformità alle disposizioni del Servizio gli eventuali danni che per effetto del prelievo venissero arrecati alle sponde ed alle pertinenze del corso d'acqua medesimo. Resta inteso che, qualunque movimento di materiali in alveo è subordinato alle autorizzazioni prescritte dalle leggi vigenti, in particolare dal R.D. 523/1904, dalla legge regionale 7/2004 e dalla legge regionale 11/2012.

7.6 Sospensioni del prelievo - Il concessionario dovrà sospendere ogni prelievo, qualora gli venga comunicato dal Servizio concedente o competente in materia il divieto di derivare acqua. Analogamente il prelievo dovrà essere interrotto nel caso in cui le Autorità preposte diano comunicazione che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne l'utilizzo in ogni caso.

7.7 Cessazione dell'utenza (Titolo III del RR n. 41/2001) – le opere di derivazione non possono essere abbandonate senza aver provveduto alla loro disattivazione a regola d'arte. Nei casi di decadenza, revoca, rinuncia o nel caso che non si intenda rinnovare la concessione, la ditta titolare è tenuta a comunicare a questo Servizio la cessazione d'uso della derivazione entro tre mesi dalla sua dismissione ed a porre in atto tutte quelle operazioni tecniche affinché la dismissione della derivazione non alteri la qualità ed il regime idrografico. Salvo che non sia diversamente richiesto, il concessionario è tenuto a provvedere, a proprie spese, alla rimozione di tutti i manufatti delle opere di presa per il ripristino nei luoghi delle condizioni richieste dal pubblico generale interesse, secondo le modalità prescritte dall'Amministrazione concedente.

7.8 Subconcessione - E' vietato cedere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare.

7.9 Aggiornamento documentazione - Entro sei mesi (6 mesi) dal ritiro del presente rinnovo, il concessionario è tenuto a presentare, anche in formato elettronico, adeguamento dei documenti progettuali attualmente agli atti, al fine di consentire una puntuale definizione – conforme alla vigente normativa - di tutti i vari aspetti progettuali finalizzati all'utenza.

7.10 Utilizzo dei beni appartenenti al demanio idrico aree – Per quanto riguarda l'eventuale occupazione ed utilizzo delle aree demaniali, si provvederà con specifico atto a riconoscere questo eventuale utilizzo, definendone puntualmente gli eventuali oneri, se dovuti.

7.11 Verifica di Conguità – In ottemperanza alla Direttiva 2000/60/CE tutte le derivazione afferenti ai corpi idrici individuati ai sensi della suddetta direttiva europea, sono soggette a verifica di congruità agli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027; qualora tale verifica rilevi la non congruità agli obiettivi sopracitati si dovrà procedere alla modifica delle condizioni fissate dal relativo disciplinare o alla revoca dell'atto concessorio senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

7.12 Osservanza di leggi e regolamenti - Il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica.

Il sottoscritto, _____, rappresentante legale della **PEM ENERGIA SRL C.F. 03508120403**, presa visione in data _____ del presente disciplinare, dichiara di accettare le condizioni e gli obblighi in esso contenuti.

Firma per accettazione del concessionario

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.